



COMUNE DI CASOLI **(Provincia di Chieti)**

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 10 del 27.04.2023**

<i>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</i>	
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Definizione di rifiuto
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 7	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 8	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10	Determinazione della superficie tassabile
Art. 11	Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficitarie
Art. 12	Istituzioni scolastiche statali
Art. 13	Copertura di costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 14	Piano economico finanziario
Art. 15	Determinazione delle tariffe
Art. 16	Articolazione della tariffa
Art. 17	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 18	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19	Obbligazione tributaria
Art. 20	Occupanti le utenze domestiche
Art. 21	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 22	Tributo giornaliero
Art. 23	Tributo provinciale
Art. 24	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 25	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 26	Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
Art. 27	Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Art. 28	Agevolazioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani
Art. 29	Mancato svolgimento del servizio
Art. 30	Zone non servite
Art. 31	Altre agevolazioni
Art. 32	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 33	Riscossione
Art. 34	Dichiarazione TARI
Art. 35	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 36	Rimborsi

Art. 37	Compensazioni
Art. 38	Funzionario responsabile
Art. 39	Verifiche ed accertamenti
Art. 40	Sanzioni ed interessi
Art. 41	Importi minimi
Art. 42	Rateizzazione
Art. 43	Trattamento dei dati personali
Art. 44	Norma di rinvio
Art. 45	Entrata in vigore e norme finali
ALLEGATO A	CATEGORIE DI ATTIVITÀ UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle disposizioni di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale contenute nel D.lgs. 116/2020, nonché dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti individuati dall'art. 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 116/2020 e s.m.i., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune;
 - b) *aree scoperte*, le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, riferibili alle utenze non domestiche;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, meglio identificati nel successivo art. 8;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia e che versano in oggettive condizioni di non utilizzo e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto con esclusione delle pertinenze;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 9

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto-legge 06/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile sarà determinata, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti l'avvenuta compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 11.

ART. 11

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse, ove vengono prodotti in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
2. Nel caso delle attività di produzione industriale sono di norma soggette al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini, di cui al successivo comma 3;
3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di riduzione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva;
4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. Resta a carico del contribuente l'obbligo annuale di consegna della documentazione dalla quale sia desumibile la

prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali, da presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio;

5. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Le attività di cui alla presente lettera sono le seguenti:
 - Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' Allegato D – Parte IV D.lgs. 152/2006;
 - Attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”.

6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Ambulatori medici	50%
Officine per riparazione autoveicoli, Elettrauto, Autocarrozzerie	70%
Falegnamerie, Tipografie, Laboratori Serigrafici e Affini, Studi Fotografici	60%
Gommisti e Vetrie	70%
Laboratori, Impianti Elettrici	70%

7. Per il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n.

248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 14

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi

del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alle deliberazioni di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti di cui alle deliberazioni di ARERA;
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 16

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto;
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui viene lasciato l'immobile.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi artt. 36 e 37.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto di novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, altrimenti se presentata in ritardo si tiene conto della variazione dal giorno della dichiarazione. Delle variazioni del tributo si tiene

conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dai successivi artt. 36 e 37.

ART. 20

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 (due) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Se condotte da persona fisica che non possiede nel Comune utenze abitative, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 2 (due) occupanti.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o Istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 (una) unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze (soggetti immigrati o persone non facenti parti di nuclei familiari già tassati) quello risultante alla data di inizio della detenzione, occupazione o possesso. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo, salvo diversa dichiarazione presentata dal contribuente.

ART. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene di norma effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale la superficie a tal fine utilizzata è tassata applicando la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche, limitatamente all'abitazione con esclusione delle pertinenze, che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 13% sulla quota variabile. Tale riduzione si applica solo all'abitazione, con esclusione delle pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza di riduzione, attestante l'attivazione del compostaggio domestico. La riduzione avrà decorrenza dall'anno successivo alla data della richiesta. I

contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione della riduzione. Le modalità di attuazione dell'attività di compostaggio sono indicate nell'apposito regolamento, che disciplina, tra l'altro, le attività di verifica sull'effettivo e corretto uso della compostiera o del metodo simile utilizzato. Restano valide le richieste di riduzione presentate per la TARES.

3. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. La riduzione di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione, previa verifica d'ufficio della situazione di fatto eventualmente non concordante con la situazione anagrafica (presenza di badanti ecc.).

ART. 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 26

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART. 27

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 26 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, per il tramite dell'Ufficio Ambiente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
7. I quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal

servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

10. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 28

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art.1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013.
2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella parte variabile, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
3. La percentuale di riciclo, sulla quota variabile della tariffa, verrà calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{Q_{dich}}{Kd \times S} \times 100 =$$

dove Q_{dich} è la quantità di rifiuti avviata al riciclo, Kd il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato adottato per la relativa categoria e S è la superficie soggetta a tariffa dell'attività in esame;

4. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa e l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. Per ottenere la riduzione le aziende dovranno presentare all'ufficio tributi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla seguente documentazione riferita all'anno precedente:
 - a) dichiarazione del contribuente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente;
 - b) copie dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale;
 - c) copia delle ricevute di pagamento del tributo dell'anno precedente.
6. La riduzione verrà calcolata a consuntivo mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo;
7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente;
8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 29

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 30
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 34 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 31
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, il tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali adibiti a centri di recupero e/o accoglienza di persone disagiate, indigenti ecc., gestite da associazioni senza scopo di lucro: riduzione della tassa nella misura del 50%, nella parte variabile;
 - b) locali utilizzati da cooperative, associazioni, ecc. senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività lavorative/scolastiche da parte di soggetti portatori di handicap: riduzione del 50% nella parte variabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Alle richieste di agevolazione di cui al presente comma deve essere allegata la documentazione che dimostri il ricorrere delle condizioni per l'assegnazione delle relative riduzioni di tariffa.
4. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
5. È concessa l'esenzione della TARI per le nuove attività che si insediano nel centro storico per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di esercizio dell'attività stessa, ai sensi del "Regolamento comunale per la concessione di benefici alle nuove attività che si insediano nel centro storico del comune di Casoli".
6. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 13% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza di riduzione, attestante l'attivazione del compostaggio. La

riduzione avrà decorrenza dall'anno successivo alla data della richiesta. I contribuenti hanno l'obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione della riduzione;

7. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle sottoelencate condizioni d'uso dell'immobile e a prescindere dalla categoria catastale dello stesso:
 - Attività di agriturismo: si applica una riduzione del 30% della tariffa di riferimento in funzione della tipologia di attività effettivamente svolta (es. alberghi con ristorazione, ristoranti, alberghi senza ristorazione, ecc.). Tale riduzione ricomprende anche la riduzione da compostaggio di cui al precedente comma 6;
 - Attività di B&B e affittacamere: si applica una riduzione del 30% della tariffa di riferimento in funzione della tipologia di attività effettivamente svolta (ad es. alberghi senza ristorazione)
8. Con la deliberazione del Consiglio comunale relativa alla determinazione delle tariffe possono essere previste, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, ulteriori riduzioni connesse a situazioni particolari ed impreviste.
9. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 32

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse verranno cumulate, fino a concorrenza dell'importo totalmente dovuto.

ART. 33

RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o apposito bollettino postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e le scadenze nonché altre indicazioni inerenti il tributo. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 (tre) rate aventi scadenza 30 giugno – 30 settembre – 30 dicembre, o eventualmente in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo,

potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Per quanto concerne il tributo provinciale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, provvede al riversamento del tributo spettante alla Provincia.
7. In caso di mancato o parziale versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il comune provvede a notificare al contribuente a mezzo PEC (se ha optato per questo tipo di trasmissione), in alternativa anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, come indicato nel successivo art. 38, comprensivo del tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, e delle spese.

ART. 34

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione/variazione e cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022;
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare la dichiarazione/richiesta di attivazione di cui al comma 1 entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile;
4. La dichiarazione è da considerarsi tardiva ai fini accertativi se presentata oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono iniziati il possesso o la detenzione dell'immobile. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC., o, infine tramite lo sportello on line. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di registrazione al protocollo generale dell'ente del documento trasmesso per posta elettronica o PEC all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line;
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di novanta (90) giorni solari dal momento nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali, per i non residenti o per particolari casi (occupanti che non fanno parte del nucleo familiare ecc.);
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la carta della qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della denuncia iniziale o di variazione, il Comune invia al contribuente, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, una comunicazione scritta dalla quale si evince il codice utente, il codice utenza attribuiti e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI; per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quale l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto fisco).
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della dichiarazione nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine prescritto il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione di cessazione, il Comune invia al contribuente, quale attestazione di presa in carico della cessazione, apposita comunicazione scritta ai sensi del precedente comma 7;
9. Nel caso di decesso, nascita ed altra variazione anagrafica in aumento o diminuzione si procede d'ufficio

ad aggiornare il numero degli occupanti, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del presente regolamento, salvo diversa dichiarazione da parte dei famigliari conviventi o degli eredi.

ART. 35

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 34, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto e/o per la richiesta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richieste scritte considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il riferimento al gestore incaricato di fornire le informazioni richieste.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) i seguenti elementi:

- a) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b), l'esito della verifica ed in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale

rettifica e l'elenco dell'eventuale documentazione allegata. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 36 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 164, legge 296/2006;
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta tramite il modulo predisposto dall'ente da consegnare allo sportello fisico, via posta ordinaria o posta elettronica. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
 - a. Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di 180 giorni;
5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, lett. b) resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore ad €. 50,00.
6. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
7. In alternativa al rimborso di cui ai precedenti commi 4 e 5, il contribuente può richiedere la compensazione con altri tributi comunali come disciplinata dal successivo art. 37.

ART. 37 COMPENSAZIONI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso, a tutti i tributi comunali, l'istituto della compensazione.
2. È consentita la compensazione del credito/debito tra i diversi tributi comunali.
3. Per ottenere la compensazione il contribuente presenta all'ufficio tributi, in tempo utile all'elaborazione

della compensazione che si intende attuare, una comunicazione dalla quale risultano:

- a. i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
4. L'ufficio Tributi, verificata l'effettiva sussistenza del credito e del debito, darà comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria prima della scadenza del pagamento dell'imposta di cui si chiede la compensazione.
5. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
6. Non si procede alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 38

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 39

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 40

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 38, comma 1 lett. a) del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 41
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 5,00;
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento esecutivo qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 42
RATEIZZAZIONE

1. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate e dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente.

ART. 43
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, così come aggiornato dal D.lgs. n. 101/2018.

ART. 44
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 45
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge e i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottate ai sensi dell'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n° 205.

CATEGORIE DI ATTIVITÀ UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club